

ALLEGATO "A" AL N. 73.255 **DI REP.**
STATUTO
Denominazione - Sede - Oggetto - Durata
Art. 1


Dott. Massimo Bertolucci
NOTAIO

Denominazione

1.1 La società è denominata

"MANTOVA AMBIENTE S.R.L."

La denominazione può essere scritta con qualsiasi carattere o rilievo tipografico, con lettere sia maiuscole che minuscole.

Art. 2

Sede sociale e domicilio

2.1 La società ha sede legale nel Comune di Mantova all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2.2 L'Organo Amministrativo potrà istituire o sopprimere, ovunque, unità locali operative, cantieri, impianti, uffici, sportelli, succursali, filiali.

2.3 Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è, a tutti gli effetti, quello risultante dal Registro delle Imprese.

2.4 Il socio può, con apposita comunicazione scritta, depositare presso la sede sociale il numero di fax e/o l'indirizzo di posta elettronica. Tali dati vengono annotati in un apposito registro tenuto a cura dell'Organo Amministrativo. Ogniquale volta la legge od il presente statuto lo consentano le convocazioni e le comunicazioni sociali potranno essere validamente effettuate indirizzandole indifferentemente o al domicilio o al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica come sopra registrati.

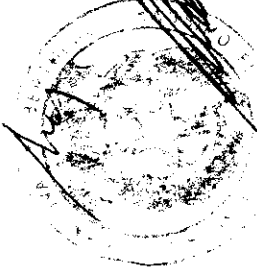
2.5 Eventuali variazioni di domicilio, del numero di fax e dell'indirizzo di posta elettronica dovranno essere comunicate dai soci interessati alla società a mezzo di lettera raccomandata A.R..

Art. 3

Oggetto sociale

3.1 La società ha per oggetto l'attività di:

- gestione dei servizi per la raccolta, il trasporto, la trasformazione, il recupero e lo smaltimento di tutti i generi e tipologie di rifiuti anche finalizzata al recupero energetico, al riciclaggio o riutilizzo, alla termovalorizzazione dei rifiuti ed alla produzione di energia elettrica, di energia termica o di biogas tramite lo sfruttamento dei rifiuti e delle risorse provenienti da fonti rinnovabili, con la gestione di discariche controllate e di impianti a tecnologia complessa;
- tutte le attività inerenti l'igiene urbana, compresi lo spazzamento, la pulizia e il diserbo di strade ed aree pubbliche anche adibite a verde, nonché la loro eventuale manutenzione, e la realizzazione dei relativi impianti ed opere;
- la gestione delle biomasse;
- gestione dei servizi per la rimozione della neve ed il trattamento antighiaccio su strade, piazze, spazi camminabili, aree pubbliche, parcheggi;
- realizzazione e gestione di bonifiche ambientali compresi impianti ed opere necessarie, nonché bonifiche di siti e beni contenenti amianto;
- gestione servizi e lavori di manutenzione di aree a verde, del verde di pertinenza stradale, delle alberature, con erogazione di servizi manutentivi e diagnostici per l'arboricoltura e manutenzione di arredi, manufatti, attrezzature, impianti e quant'altro accessorio alle aree a verde, oltre che attività di consulenza, valutazione, realizzazione e manutenzione di aree gioco, di campi

sportivi, aree forestali e sistemi informativi, nonché servizi di rilevazione ed indagine del territorio e sue infrastrutture, comprese la pianificazione della gestione del verde;

- erogazione dei servizi concernenti l'igiene e la salubrità urbana, compresa la disinfestazione, la derattizzazione, i trattamenti antiparassitari ed i trattamenti antipolvere di aree e strade pubbliche;

La Società potrà inoltre:

- realizzare e gestire servizi, impianti, strutture e tecnologie per la raccolta differenziata ed il relativo trasporto dei rifiuti urbani;

- realizzare e gestire servizi, impianti, strutture e tecnologie per il riciclaggio, il riutilizzo, la trasformazione di ogni tipo di rifiuto, compresi gli inerti;

- realizzare e gestire servizi, impianti, strutture e tecnologie di stoccaggio, di trattamento e di smaltimento di rifiuti, compresi gli speciali anche pericolosi;

- realizzare e gestire impianti, strutture, tecnologie e servizi per le attività di recupero e produzione, anche combinata, di energia termica ed elettrica da rifiuti e/o da fonti rinnovabili;

La Società potrà altresì, nell'ambito delle attività sopra indicate:

- fornire la consulenza e l'assistenza tecnica ed amministrativa ad aziende e società, nonché ad enti pubblici;

- gestire servizi di trasporto di cose anche per conto terzi e ogni altra attività collaterale comunque connessa;

- gestire attività di intermediazione e commercio di rifiuti;

- gestire attività di autoriparazione di autoveicoli propri;

- assumere anche commesse per esercitare le attività previste nel proprio oggetto sociale quando ciò sia ritenuto conveniente dal Consiglio di Amministrazione;

- provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti, imprese o istituti di ricerca, a studi, iniziative, ricerche al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie dei settori, ivi compresa la formazione professionale.

La Società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività o servizio anche di commercializzazione e di studio connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività del presente comma 3.1, nessuno escluso.

La Società potrà realizzare e gestire le attività del presente comma 3.1 direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma.

3.2 In via non prevalente, ma strumentale alla realizzazione dell'oggetto sociale, la società potrà compiere qualsiasi operazione di natura commerciale, industriale ed immobiliare, nonché qualsiasi attività finanziaria e mobiliare, purché non nei confronti del pubblico, ritenuta dall'organo amministrativo necessaria od utile; potrà inoltre contrarre finanziamenti e mutui con istituti di credito, banche, società o privati, concedendo garanzie, anche reali, anche a favore di terzi, purché nell'interesse della società, nonché assumere partecipazioni ed interessenze, direttamente od indirettamente, in altre società od imprese, costituite o costituenti, aventi oggetto analogo, od affine o comunque connesso al proprio, fatto salvo il limite di cui all'art. 2361 C.C. ed esclusa qualsiasi attività di successivo collocamento a terzi od al pubblico, nonché promuovere o partecipare a consorzi ed a raggruppamenti di imprese.

Art. 4

Durata

4.1 La durata della societa' e' fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31 dicembre 2050), e potra' essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

CAPITALE SOCIALE

Conferimenti - Finanziamenti - Titoli di Credito

Art. 5

Capitale

5.1 Il capitale sociale e' fissato in Euro 227.270,00 (duecentoventisettemiladuecentosettanta virgola zero zero) ed e' diviso tra i soci ai sensi dell'art. 2468 C.C..

In conformita' alla procedura prevista per i Partenariati Pubblico-Privati Istituzionalizzati (PPPI), la maggioranza del capitale sociale della societa' deve appartenere a societa' controllate, direttamente o indirettamente, da enti pubblici territoriali (anche indicati, di seguito, "soci pubblici"), la rimanente quota di capitale sociale e' assegnata ad un socio privato (di seguito anche definito/i "socio/i industriale/i").

Art. 6

Conferimenti

6.1 I conferimenti, salvo quanto sotto specificato, devono essere eseguiti in denaro.

6.2 E' possibile conferire tutti gli elementi suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della societa'.

6.3 I conferimenti possono essere perfezionati nel rispetto di tutte le forme e modalita' previste dall'art. 2464 C.C.

6.4 Quando il conferimento ha per oggetto la prestazione d'opera o di servizi la polizza di assicurazione o la fidejussione bancaria possono essere sostituite dal socio conferente con il versamento, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in denaro presso la societa'.

Art. 7

Aumento del Capitale

7.1 Il capitale sociale puo' essere aumentato in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) dei diritti di voto cosi' come attribuiti nel successivo articolo 19.

7.2.1 Al Consiglio di Amministrazione e' attribuita la facolta' di aumentare il capitale sociale, previa delibera collegiale.

7.2.2 Tale facolta' potra' essere esercitata per non piu' di una volta in ciascun esercizio sociale e per un ammontare massimo non superiore a 3 (tre) volte il valore nominale del capitale che risulta sottoscritto alla data in cui viene assunta la decisione di aumento.

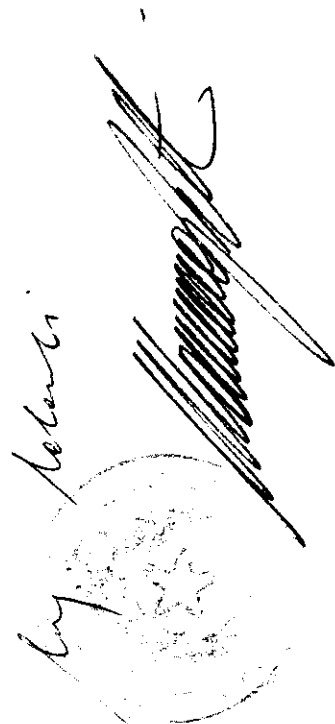
7.2.3 Tale decisione non potra' comunque escludere o limitare il diritto dei soci di sottoscrivere l'aumento in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute.

Art. 8

Riduzione del capitale

8.1 Il capitale sociale potra' essere ridotto nei casi e con le modalita' di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

8.2 Nel caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, la corrispondente riduzione del capitale sociale, ricorrendo i

A handwritten signature in black ink is written vertically on the right side of the page. Below the signature is a circular stamp, likely an official seal or a date stamp, though the details are not clearly legible.

presupposti previsti dall'art. 2446 C.C. e richiamati dall'art. 2482-bis C.C. potrà essere assunta con delibera collegiale del Consiglio di Amministrazione.

8.3 In caso di riduzione del capitale per perdite possono essere omesse le formalità ed i depositi di cui al secondo comma art.2482/bis C.C.

Art. 9

Finanziamenti

9.1 I soci potranno, nel rigoroso rispetto delle norme fiscali nonché di tutti i presupposti e condizioni previste dal D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, nonché dei regolamenti che ne danno attuazione, loro modifiche ed integrazioni, finanziare la società. I finanziamenti dei soci potranno, in deroga alla presunzione di cui all'art. 1282 C.C., essere effettuati anche a titolo completamente gratuito e saranno, quindi, improduttivi di interessi.

9.2 Gli amministratori potranno, ritenuta cessata la necessità finanziaria e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2467 C.C., deliberare la restituzione ai soci, in tutto od in parte ed in proporzione a quanto da ciascuno versato, detti finanziamenti.

Art. 10

Titoli di debito

10.1 La società può emettere titoli di debito.

10.2 L'emissione è assunta con deliberazione dell'assemblea dei soci nel rispetto del quorum deliberativo previsto per le modifiche dello statuto, oppure in forza di delibera collegiale degli Amministratori.

10.3 I titoli di debito non potranno essere emessi per un importo eccedente complessivamente la somma dell'ammontare del capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato e non potrà avere durata superiore ad anni dieci (10).

QUOTE

Art. 11

Diritti dei soci

11.1 Salvo quanto previsto per i diritti attribuiti ai singoli soci ai successivi articoli 18 e 19, e ad eccezione di quanto espressamente previsto in questo statuto per i soci industriali, i diritti sociali spettano a ciascun socio in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione.

a) Al socio "TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE S.P.A. MANTOVA (in forma abbreviata TEA S.P.A.) è riservato il diritto di nominare un componente dell'organo amministrativo che avrà la funzione di Amministratore Delegato con i poteri di cui al successivo articolo 34.

b) Al socio S.I.E.M. S.P.A. è riservato il diritto:

1. di nominare un componente dell'organo amministrativo che avrà la funzione di Presidente del consiglio di Amministrazione
2. di nominare due dei tre membri effettivi del Collegio Sindacale, di cui uno sarà il Presidente del Collegio Sindacale;
3. di nominare i due membri supplenti del Collegio Sindacale

c) Al socio S.I.S.A.M. S.P.A. è riservato il diritto:

1. di nominare un componente dell'organo amministrativo che avrà la funzione di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
2. di nominare uno dei tre membri effettivi del Collegio Sindacale

Nel caso in cui S.I.S.A.M. S.P.A. non dovesse provvedere ad indicare il nominativo del Sindaco effettivo questo sarà designato da S.I.E.M. S.P.A.

d) Ai due soci industriali e' riservata la nomina di un componente ciascuno dell'organo amministrativo.

Ogni modifica statutaria dei diritti dei soci, compresi i diritti di voto di cui ai successivi Articoli 18 e 19, puo' essere deliberata esclusivamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi)) dei diritti di voto cosi' come attribuiti nel successivo articolo 19.

11.4 Ai soci pubblici e' attribuito il diritto particolare di rendersi acquirenti esclusivi della partecipazione del recedente o dell'escluso ai sensi del successivo art.17.2.

11.5 Ai soci industriali e' attribuito il diritto particolare di liquidazione della partecipazione di cui al successivo art.12.8.

Art. 12

Trasferimento delle quote

12.1 Le partecipazioni nella societa' non sono trasferibili a terzi, salvo il consenso di tutti i soci. Il socio che intenda procedere al trasferimento per atto tra vivi delle proprie partecipazioni, nonche' dei diritti di opzione, di usufrutto o di qualsiasi altro genere sulle medesime, puo' unicamente offrirle agli altri soci risultanti tali dal registro delle imprese nel giorno di spedizione della richiesta.

Sono fatti salvi i casi di trasferimento da parte dei soci pubblici in favore di proprie societa' controllate, o controllanti, o controllate da una medesima controllante cosi' come definite dall'art. 2359 C.C.; in questi casi, gli altri soci non sono titolari del diritto di prelazione previsto nei commi seguenti del presente articolo, ed il nuovo socio a cui e' trasferita la partecipazione, subentra al socio cedente in tutti i diritti a lui spettanti in base al presente Statuto.

Le quote di partecipazione dei soci industriali, sono trasferibili agli altri soci solo in connessione al venir meno, in capo ai titolari delle partecipazioni medesime, della qualita' di socio industriale, ed in conformita' alla procedura prevista per il Partenariati Pubblico-Privati Istituzionalizzati.

12.2 Il socio che intenda trasferire in tutto od in parte la propria quota deve, percio', specificare con raccomandata A.R. all'Organo Amministrativo le quote od i diritti oggetto della prospettata cessione, il soggetto acquirente, l'ammontare del prezzo, nonche' le modalita' di pagamento ed ogni altro elemento utile per valutare sotto ogni aspetto la prospettata operazione di cessione.

12.3 L'Organo Amministrativo entro quindici giorni provvedera' a darne notizia agli altri soci, ai quali spetta la facolta' di esercitare il diritto di prelazione.

12.4 I soci che esercitano questo diritto devono manifestare la propria intenzione sempre con raccomandata A.R. entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione all'Organo Amministrativo, che precisera' entro i successivi quindici (15) giorni al socio cedente il risultato dell'avvenuto esercizio del diritto di prelazione.

12.5 Ciascun socio, qualora ritenesse, a suo insindacabile giudizio, il prezzo della prospettata cessione esorbitante rispetto al reale valore di mercato della quota offerta in vendita, potra' ricorrere alla stima di un perito indipendente.

In tal caso, nel termine perentorio di quindici (15) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui ai paragrafi precedenti, dovra' fare apposita istanza all'organo amministrativo.

La presentazione di tale istanza sospende ogni termine relativo al trasferimento della quota il cui prezzo e' in discussione, fino alla comunicazione della perizia.



12.6 Il diritto di prelazione spetta pure in qualsiasi altra ipotesi di trasferimento dovendosi intendere assoggettati ai vincoli previsti nel presente articolo tutti i negozi di alienazione, nella piu' ampia accezione del termine, e quindi, a puro titolo esemplificativo, oltre alla vendita anche la permuta, il conferimento, la dazione in pagamento, il trasferimento del mandato fiduciario e la donazione.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno versare una somma di denaro, il cui ammontare sara' determinato di comune accordo con le modalita' previste dal successivo articolo 16, o, in mancanza di accordo da un perito indipendente.

Il Perito sara' nominato dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la societa', su istanza della parte piu' diligente, in tal caso si applica il disposto del primo comma dell'art. 1349 C.C.

Il perito dovra' agire nel rispetto dei criteri pure previsti dal successivo art. 16 e rendere la sua perizia nel termine assegnatogli dall'Autorita' che lo ha nominato ed in caso di mancata determinazione di tale termine entro novanta (90) giorni dalla nomina.

Il costo della perizia fara' carico alla parte soccombente.

Il valore stabilito dal perito costituira' il prezzo da pagare, pro quota e contestualmente alla cessione da parte del o dei soci che hanno esercitato il diritto di prelazione.

12.7 Se i soci che esercitano il diritto di prelazione sono piu' di uno, quanto oggetto della cessione sara' ripartito tra i soci optanti in proporzione al capitale da ciascuno posseduto.

12.8 Con riferimento esclusivo alla partecipazione del socio industriale, e solo dopo il venir meno, in capo al titolare della partecipazione medesima, della qualita' di socio industriale in conformita' alla disciplina regolatrice della procedura prevista per i Partenariati Pubblico-Privati Istituzionalizzati, se il diritto di prelazione non venisse esercitato entro i termini sopra previsti, le quote non acquistate dai soci dovranno essere liquidate al socio alienante per un valore corrispondente alla quota di patrimonio netto contabile (ai sensi dell'art. 2424 C.C.), determinato alla data della richiesta di liquidazione, riducendo contestualmente il capitale sociale. Cio' esclusivamente a condizione che il socio industriale abbia adempiuto i propri obblighi nei confronti della Societa' assunti con la partecipazione alla procedura suddetta.

12.9 Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo sono inefficaci e, comunque, inopponibili alla societa' ed agli altri soci.

Art. 13

Pegno sulle quote

13.1 Il socio non puo', senza il consenso scritto della maggioranza dei soci, ovvero di analogia delibera dell'assemblea ordinaria degli stessi, costituire tutte o parte delle proprie quote in pegno o comunque a garanzia in genere.

Gli atti compiuti in violazione della presente disposizione sono inefficaci e, comunque, inopponibili alla societa' ed agli altri soci.

RECESSO - ESCLUSIONE - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Art. 14

Recesso

14.1 Il diritto di recesso compete a ciascun socio nei casi espressamente previsti dalla legge, e, per i soci industriali, anche nei casi previsti nei contratti di

servizio che regolano le prestazioni affidate agli stessi, nell'ambito della procedura prevista per i Partenariati Pubblico-Privati Istituzionalizzati.

14.2 Il socio che intende recedere dalla societa' deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

14.3 Tale comunicazione dovra':

a) pervenire alla societa':

- entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso;

- entro 30 (trenta) giorni dal giorno in cui il socio recedente ne e' venuto a conoscenza qualora il fatto che legittima il recesso sia diverso da delibera da iscrivere nel Registro delle Imprese;

b) contenere la sommaria indicazione delle ragioni che l'hanno determinata.

14.4 Il socio che recede dalla societa' ha diritto di ottenere il rimborso della propria quota di partecipazione al valore determinato ai sensi del successivo art. 16 e secondo le modalita' ed i termini stabiliti dal successivo art. 17.

Art. 15

Esclusione

15.1 Puo' essere escluso per giusta causa, oltre che per le cause previste dalla legge, il socio che:

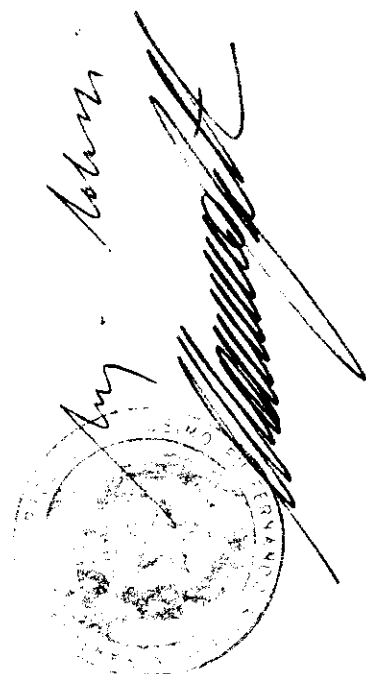
- essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizi a titolo di conferimento, non sia piu' in grado di adempiere agli obblighi assunti;
- sia dichiarato interdetto o inabilitato, con decisione definitiva;
- sia sottoposto a procedure concorsuali;
- risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della societa';
- acquisisca direttamente od indirettamente, senza il preventivo consenso degli altri soci, una partecipazione rilevante in una societa' concorrente;
- determini grave turbativa all'ordinato e proficuo svolgimento dell'attivita' sociale ed al rapporto tra i soci e con gli amministratori, anche mediante la promozione di azioni, con rilevanza interna e/o esterna, che si rivelino essere infondate e pretestuose.

15.2 Puo' essere altresì escluso per giusta causa il socio industriale che:

- sia inadempiente rispetto agli obblighi assunti con la partecipazione alla procedura prevista per i Partenariati Pubblico-Privati Istituzionalizzati;
- abbia realizzato modifiche significative della propria situazione societaria quali, in via esemplificativa, variazioni nella "catena di controllo", trasformazioni, fusioni e scissioni, senza il preventivo consenso della maggioranza degli altri soci;
- direttamente o tramite societa' controllate o controllanti ex art. 2359 C.C., concorra in procedure di gara di appalto, oppure consegua affidamenti comunque denominati, per la gestione dei servizi per la raccolta, il trasporto, il recupero e/o lo smaltimento di rifiuti all'interno del territorio della Provincia di Mantova, senza il preventivo assenso della societa'.

15.3 I soci decideranno l'ammontare del valore della quota di partecipazione del socio escluso nel rispetto dei criteri stabiliti dal successivo art. 16.

15.4 La richiesta di esclusione deve essere formulata da tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, non computandosi nel calcolo la quota del socio della cui esclusione si tratta.



15.5 La richiesta deve essere presentata all'Organo Amministrativo e contenere le motivazioni che la sorreggono. L'Organo Amministrativo, verificata l'impossibilit  di comporre amichevolmente il dissidio, entro i trenta (30) giorni successivi dovr  rivolgere l'istanza ai soci.

15.6 L'esclusione avr  effetto decorsi trenta (30) giorni dalla notifica al socio escluso.

15.7 Se la societ  si compone di due soci l'esclusione di uno di essi   pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

15.8 La liquidazione della quota avverr  nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 17 con esclusione della possibilit  del rimborso mediante riduzione del capitale sociale come imposto dall'art. 2473/bis C.C..

15.9 Ove il rimborso sia effettuato utilizzando riserve disponibili, la quota di partecipazione del socio receduto o escluso si accresce agli altri soci in proporzione alla loro pregressa partecipazione al capitale sociale. L'accrescimento sar  annotato nel libro soci, previo deposito nel Registro delle Imprese di apposito atto ricognitivo.

15.10 Nel caso in cui risulti impossibile procedere alla liquidazione della partecipazione, la societ  si scioglie ai sensi dell'art. 2484, comma 1 n. 5 C.C.

Art. 16

Determinazione del valore della quota di partecipazione; Disposizioni specifiche per le quote dei soci industriali

16.1 Fatto salvo l'accordo delle parti, in ogni caso in cui debba essere determinato il valore della quota: recesso, esclusione, ecc., chi   preposto alla quantificazione, sentito il parere dei Sindaci e del Revisore, se nominati, deve tener conto del suo valore di mercato al momento in cui si   verificata la causa che ne ha determinato la liquidazione, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale della societ , alla sua redditivit , al valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, alla sua posizione nel mercato e ad ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie non sottovalutando l'eventuale "premio di maggioranza" per il caso di quote rappresentanti il cosiddetto "pacchetto di controllo".

16.2 La durata della partecipazione dei soci industriali   limitata ai termini di durata dell'incarico di esecuzione degli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio indicati nel bando di gara aggiudicato nella procedura prevista per i Partenariati Pubblico-Privati Istituzionalizzati.

La cessazione dell'incarico di cui al comma precedente comporta l'automatica cessazione del rapporto sociale del socio industriale.

In deroga alla valutazione prevista al precedente comma 16.1, in relazione alla specifica natura e disciplina normativa pubblicistica riguardante il socio industriale e la sua durata predeterminata nel bando della procedura prevista per i Partenariati Pubblico-Privati Istituzionalizzati, la quota del socio industriale   liquidata al valore della corrispondente quota di patrimonio netto contabile (ai sensi dell'art. 2424 C.C.), determinato alla data di cessazione del rapporto sociale.

Art. 17

Liquidazione della quota

17.1 Il rimborso della quota, quando non sia stato convenuto concordemente tra le parti un diverso termine, deve essere eseguito entro centottanta (180) giorni dalla comunicazione dal giorno in cui si   verificato il recesso o da quando ha avuto effetto l'esclusione.

17.2 Il rimborso puo' avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci pubblici, in via prioritaria, ma non assoluta, proporzionalmente alle loro partecipazioni. In tal caso l'Organo Amministrativo deve offrire a tutti i soci pubblici, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente o dell'escluso.

17.3 Qualora l'acquisto da parte dei soci pubblici non avvenga, il rimborso e' effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza e per il solo caso di recesso, corrispondentemente riducendo il capitale sociale. In quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 C.C.. Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della societa', il capitale sociale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, l'Organo Amministrativo dovra' senza indugio convocare l'assemblea dei soci superstiti al fine di consentire loro di provvedere, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale sociale ad un importo non inferiore al minimo legale ovvero di provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della societa'.

DECISIONE DEI SOCI

Art. 18

Competenze

18.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto nonche' sugli argomenti che uno o piu' amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei diritti di voto previsti dal successivo articolo 19 sottopongono alla loro approvazione.

18.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

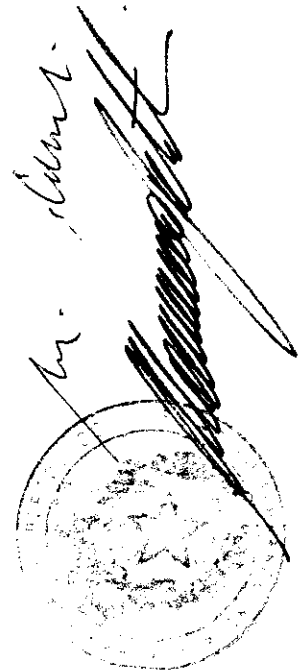
- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina del Consiglio di Amministrazione su designazione dei soci come stabilito dal precedente articolo 11;
- c) la nomina dell'Amministratore Delegato, su designazione del socio TEA;
- d) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale su designazione dei soci come stabilito dal precedente articolo 11, o del revisore;
- e) le modificazioni del presente Statuto;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) conferimento, cessione, acquisto, di rami d'azienda, costituzione di nuove societa' o acquisto di partecipazioni in altre societa', cessione a terzi di partecipazioni o impianti;
- h) investimenti industriali o finanziari di valore superiore a 3 (tre) volte il valore del patrimonio netto della societa' riportato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato;

Art. 19

Diritto di voto

19.1 Hanno diritto di voto i soci tali risultanti nel Registro delle Imprese alla data di svolgimento della assemblea e annotati nell'apposito registro di cui all'articolo 2.4.

19.2 Il diritto di voto spetta ai soci in misura proporzionale alla quota di partecipazione da ciascuno di essi posseduta nel capitale sociale, salve le eccezioni espressamente previste nel presente Statuto e, in particolare, nei commi successivi del presente articolo.



19.3 Il diritto di voto in Assemblea ordinaria e straordinaria, spetta nella misura del 51% (cinquantuno per cento) al socio TEA S.P.A. nel caso in cui, e fintantoche', detto socio, al momento del voto, risulti titolare di una partecipazione maggiore di ogni altro socio e, quindi, sia socio di maggioranza relativa.

19.4 Nei casi in cui al socio TEA S.P.A. spetta il diritto di voto di cui al precedente comma 19.3, ai restanti soci spetteranno complessivamente i diritti di voto nella misura residua del 49% che verranno fra gli stessi soci suddivisi in proporzione al capitale da essi detenuto.

19.5 Non possono partecipare alle decisioni nelle forme di cui ai successivi articoli, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto. In tale eventualita' la quota esclusa dal diritto di voto non potra' essere computata nel calcolo dei quorum costitutivo e deliberativo.

Art. 20

Modalita' di adozione delle decisioni.

20.1 Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante delibera assembleare, o, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

20.2 In ogni caso deve essere assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione, nonche' un'adeguata informazione sugli argomenti in discussione.

Art. 21

Consultazione scritta

21.1 Salvi i casi previsti dai successivi articoli. 23.1 e 27.2, l'organo amministrativo puo' sottoporre una proposta di deliberazione mediante invio a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo al domicilio risultante dal Registro delle Imprese o annotato nell'apposito registro di cui all'articolo 2.4. .

21.2 Dalla proposta deve risultare con chiarezza e concisione l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni che hanno spinto alla formulazione della proposta nonche' quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare ed infine l'esatto testo della decisione da adottare.

21.3 I soci hanno sette (7) giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere apposta in calce al documento ricevuto, e cio' salvo che la proposta indichi un termine diverso purché non inferiore a giorni tre (3) e non superiore a giorni quindici (15).

21.4 La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego od una astensione espressa.

21.5 Le trasmissioni previste nel presente articolo potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

21.6 Spetta all'Organo Amministrativo raccogliere le risposte inviate e comunicare i risultati a tutti i soci, a tutti gli amministratori e se esistenti a tutti i Sindaci, indicando:

- i soci favorevoli, i contrari e gli astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato ed il peso nella votazione da ciascuno posseduto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19 del presente statuto;
- la data in cui si e' formata la decisione;

- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione ritenute necessarie od utili o richieste dai soci.

21.7 La decisione dei soci e' validamente presa qualora pervengano alla sede sociale i consensi di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei diritti di voto previsti dal precedente articolo 19.

21.8 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 22

Consenso espresso per iscritto

22.1 Su sollecitazione ed iniziativa di tanti soci che rappresentino almeno il terzo del capitale sociale, i soci, singolarmente o cumulativamente, possono esprimere il loro consenso ad una proposta di delibera mediante dichiarazione resa per iscritto in calce ad un documento in cui sia illustrato in modo chiaro e completo l'argomento in discussione nonche' risulti formulata in modo completo ed univoco il contenuto della decisione da assumere.

22.2 Per la validita' della decisione i promotori devono dare la dimostrazione che l'espressione del consenso e' stata richiesta a tutti gli aventi diritto.

22.3 La decisione dei soci e' validamente presa qualora pervengano alla sede sociale, nelle forme infra specificate, entro giorni sette (7) dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei diritti di voto previsti dal precedente articolo 19.

22.4 Le trasmissioni previste nel presente articolo potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

22.5 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 23

Assemblea

23.1 Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 18.2, in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o piu' amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

23.2 A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori del Comune ove e' posta la sede sociale, purché in Italia.

23.3 L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da uno degli Amministratori in caso di suo impedimento con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino annotati nel registro di cui all'articolo 2.4). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

23.4 Nell'avviso di convocazione potra' essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima



convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. L'avviso potrà prevedere ulteriori convocazioni, qualora anche la seconda non raggiungesse il quorum necessario. In tal caso le deliberazioni saranno validamente assunte con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei diritti di voto previsti dal precedente articolo 19.

23.5 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 24

Svolgimento dell'assemblea

24.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

24.2 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

24.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

24.4 È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta a sensi del precedente art. 23.5), i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 25

Intervento in assemblea

25.1 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel Registro delle Imprese.

25.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea puo' farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovra' essere conservata dalla societa'.

La delega non puo' essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante puo' farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

E' ammessa anche la procura generale a valere per piu' assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non puo' essere conferita ne' ad amministratori ne' ai sindaci (o al revisore) se nominati ne' ai dipendenti della societa', ne' alle societa' da essa controllate, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Art. 26

Quorum costitutivo

26.1 L'assemblea e' regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la meta' dei diritti di voto previsti dal precedente articolo 19.

Art. 27

Quorum deliberativo

27.1 L'assemblea regolarmente costituita a sensi dell'articolo precedente delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo i casi previsti dai numeri 4 e 5 dell'articolo 2479 c.c. per i quali sara' necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la meta' dei diritti di voto previsti dal precedente articolo 19.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge, che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

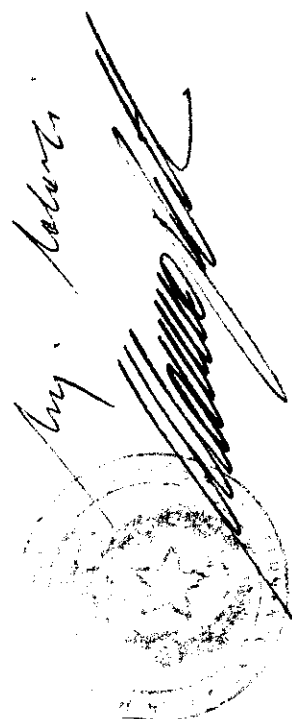
27.2 Per le seguenti materie e' richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) dei diritti di voto previsti dal precedente articolo 19.

- scioglimento anticipato;
- fusioni, incorporazioni, scissioni societarie;
- trasferimenti e/o conferimenti di valore superiore ad un terzo del patrimonio netto (ai sensi dell'art. 2424 C.C.) della societa';
- richiesta di ammissione a procedure concorsuali;
- determinazione del numero degli amministratori;
- programmi pluriennali di investimento;
- aumento di capitale sociale;
- modifiche del presente statuto.

Art. 28

Verbale dell'assemblea

28.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains a five-pointed star in the center and some illegible text around the perimeter. The signature appears to be written in a cursive style.

28.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identita' dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalita' e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

28.3 Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica del presente statuto deve essere redatto da un notaio.

28.4 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni dei soci.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 29

Forma

29.1 La societa' sara' amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, tra cui un Amministratore Delegato, salve diverse disposizioni eventualmente stabilite dalle leggi vigenti in materia di societa' a prevalente capitale pubblico.

29.2 Spetta a ciascuno dei soci pubblici il diritto di nominare un componente dell'organo amministrativo, e cio' in ogni caso di nomina o rinnovo degli organi sociali.

Nel caso il consiglio di amministrazione, in osservanza di specifiche previsioni di legge, debba essere composto da un diverso numero di componenti, sara' mantenuto un diritto di nomina tra i soci il piu' possibile analogo, proporzionalmente, a quello sopra previsto, ed in ogni caso i soci pubblici dovranno esprimere la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione. La nomina dovra' essere effettuata secondo modalita' tali da garantire la presenza, secondo la quota indicata dalla normativa vigente, del genere meno rappresentato in seno all'organo collegiale. L'equilibrio, in ogni caso, e' assicurato tra i rappresentanti complessivamente nominati e designati nel corso del mandato.

29.3 Al socio TFA Spa e' attribuito il diritto particolare di designazione dell'Amministratore Delegato tra i componenti del Consiglio di Amministrazione da essa nominati. La nomina dell'Amministratore Delegato designato dal socio TFA Spa e' compiuta dall'Assemblea Ordinaria.

29.4 La redazione del progetto di bilancio, dei progetti di fusione e scissione nonche' la decisione di aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2481 C.C., o di riduzione dello stesso ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2482-bis C.C. sono, in ogni caso, di competenza della collegialita' degli Amministratori riuniti in Consiglio.

Art. 30

Durata

30.1 Gli amministratori potranno essere anche non soci.

30.2 Gli Amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo piu' limitato che verra' stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, e' consentita, con delibera assembleare, la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessita' di motivazione, ovvero di giusta causa.

30.3 E' ammessa la rieleggibilita'.

30.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il socio che ha provveduto alla nomina dell'amministratore cessato deve provvedere alla sostituzione dello stesso.

I cooptati cessano dalla carica alla scadenza degli amministratori che sono rimasti in carica. Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri eletti dai soci decade l'intero Consiglio di amministrazione. Spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto o gli altri Amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

30.5 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dalla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 31

Consiglio di Amministrazione

31.1 Il Consiglio di Amministrazione è nominato con le modalità stabilite dal combinato disposto dei precedenti articoli 11 (undici) e 18 (diciotto) del presente Statuto.

31.2 Il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto da un segretario che può essere scelto anche tra persone estranee ai membri del consiglio medesimo.

Art. 32

Modalità di decisione

32.1 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, sono adottate mediante delibera collegiale.

32.2 Il Consiglio nella sua prima riunione potrà prevedere la possibilità di adottare le proprie decisioni anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, determinandone le modalità, il regolamento ed i quorum deliberativi.

Art. 33

Delibere collegiali

33.1 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 quinto comma C.C. ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

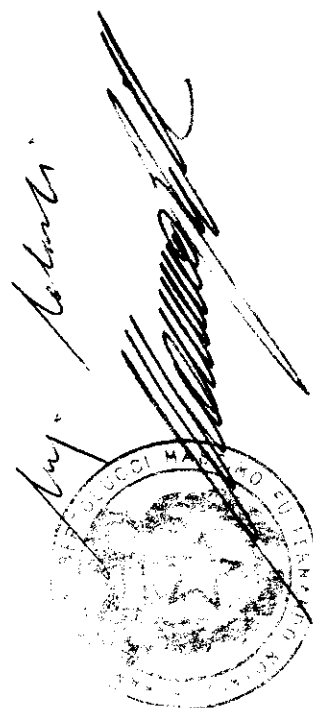
33.2 A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

- viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

- si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

33.3 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

33.4 È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:



- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identita' degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonche' di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

33.5 Il Consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Il voto non puo' essere dato per rappresentanza.

33.6 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovra' essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Art.34

Poteri

34.1 Salve le materie riservate, dalla legge o dallo statuto, alle decisioni dei soci, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione spettano al Consiglio di Amministrazione che, nei limiti di cui al presente articolo, li esercita mediante l'Amministratore Delegato, che viene designato, al momento della nomina del Consiglio medesimo, dal socio TFA S.p.A.

34.2 I poteri delegabili all'Amministratore Delegato sono sottoposti, nelle materie di seguito descritte, ai seguenti limiti di valore:

- a) stipulare, sottoscrivere contratti, convenzioni, accordi con Enti Pubblici/Privati per l'erogazione dei servizi attinenti all'oggetto della Societa' per un importo annuo non superiore ad euro cinquemilioni (5.000.000,00) cadauno;
- b) concorrere ad aste, a gare e a qualsiasi procedura di appalto per l'assegnazione dei contratti e degli atti di cui al punto precedente nonche' per l'assegnazione di contributi, rappresentando la societa' nelle relative procedure e sottoscrivendo i relativi atti nonche' contratti, ivi compresi gli atti necessari alla costituzione di associazioni temporanee e/o raggruppamenti di imprese nell'ambito del limite massimo di importo di euro diecimilioni (10.000.000) per ogni singola gara;
- c) stipulare, sottoscrivere qualsiasi tipo di contratto necessario e/o utile per lo svolgimento delle normali attivita' societarie, ivi compresi gli atti relativi ai beni mobili registrati, adempiendo a tutte le relative formalita', con il limite di euro duemilioni (2.000.000) per ogni singolo contratto,
- d) provvedere a nuovi investimenti e curarne la realizzazione, autorizzando ogni procedura ed adottando ogni atto all'uopo occorrente, fino ad euro cinquemilioni (5.000.000) cadauno, purché nell'ambito del budget e dei programmi approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- e) alienare beni mobili societari, inclusi i beni mobili registrati, di valore fino ad euro cinquecentomila (500.000) per ogni operazione.

34.3 L'Amministratore Delegato ha l'obbligo di relazionare almeno semestralmente in Consiglio di Amministrazione relativamente alle attività svolte sia per quanto riguarda l'attività delegata sia per quanto attiene ai compiti connessi alle proprie attribuzioni istituzionali. L'Amministratore Delegato può a sua volta delegare terze persone anche non appartenenti alla società, nell'ambito dei doveri e poteri come sopra indicati e nei limiti della legge e dello statuto, quando lo ritiene opportuno al fine di migliorare l'operatività della società.

34.4 L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 35

Rappresentanza della società

35.1 La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al consigliere d'amministrazione che sia stato nominato Amministratore Delegato. In caso di sua assenza o impedimento, il Consiglio di Amministrazione potrà delegare il Presidente, o il vice Presidente, o singoli consiglieri.

35.2 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

35.3 Gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

Art. 36

Compensi degli amministratori

36.1 Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

36.2 I soci determinano l'importo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

36.3 Agli Amministratori potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

Art. 37

Azione di responsabilità

37.1 L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci che rappresenti almeno i due terzi (2/3) dei diritti di voto previsti dal precedente articolo 19 e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo dei diritti di voto previsti dal precedente articolo 19.

Art. 38

Organo di controllo

38.1 Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi dall'assemblea, possono eventualmente nominare, alternativamente, il Collegio Sindacale ovvero un Revisore Contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

38.2 La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nel caso si verifichino le condizioni poste dall'art. 2477 C.C.

Art. 39

Composizione e competenze del collegio sindacale

39.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti

A handwritten signature in dark ink is written vertically on the right side of the page. Below the signature is a circular stamp, likely an official seal or stamp, which is partially obscured by the signature and appears to contain some illegible text or a logo.

I sindaci vengono nominati dai soci con modalita' tali da garantire la presenza, secondo la quota indicata dalla normativa vigente, del genere meno rappresentato in seno all'organo collegiale. L'equilibrio, in ogni caso, e' applicato anche ai sindaci supplenti, qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o piu' sindaci effettivi e nel rispetto di quanto stabilito dal precedente articolo 11 dello statuto e piu' precisamente

Al socio S.I.E.M. S.P.A. e' riservato il diritto:

- di nominare due dei tre membri effettivi del Collegio Sindacale, di cui uno sara' il Presidente del Collegio Sindacale;
- di nominare i due membri supplenti del Collegio Sindacale;

Al socio S.I.S.A.M. S.P.A. e' riservato il diritto di nominare uno dei tre membri effettivi del Collegio Sindacale.

39.2 I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio e' stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

39.3 Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 C.C..

39.4 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

39.5 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di eta'. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di sostituzione del presidente, la presidenza e' assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco piu' anziano.

39.6 Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis C.C. Quando esercita anche il controllo contabile e' integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 C.C..

39.7 La retribuzione annuale dei sindaci e' determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

39.8 Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel Libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I Sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

39.9 Ogni socio puo' denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia e' fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

Si applica la disposizione di cui all'art. 2409 C.C..

Revisore contabile

40.1 Quando la revisione contabile sia obbligatoria, il Revisore Contabile e' scelto tra gli iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

40.2 Non puo' essere nominato alla carica di Revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 C.C..

40.3 Il corrispettivo del revisore e' determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

40.4 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

40.5 L'incarico puo' essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

40.6 Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter cod. civ.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies cod. civ.

Art. 40 bis

Comitato di Controllo degli Enti Affidatari

Ciascun Comune, titolare di servizi oggetto di affidamento alla societa' mediante la procedura prevista per i Partenariati Pubblico-Privati Istituzionalizzati (PPPI), puo' richiedere la costituzione di un Comitato di Controllo, al fine di esercitare le proprie funzioni di vigilanza e indirizzo sulla qualita' e modalita' di erogazione dei servizi di propria competenza.

Le modalita' di funzionamento del Comitato di Controllo verranno disciplinate da apposito regolamento; la societa' provvedera', attraverso i suoi organi, a dare attuazione alle indicazioni del Comitato di Controllo.

ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Art. 41

41.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

41.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalita' rispettando le vigenti norme di legge.

41.3 Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi dall'assemblea, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilita' di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art.2364 C.C.

41.4 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finche' questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Salvo diversa determinazione dell'assemblea che approva il bilancio, gli utili netti, previa deduzione della quota da destinare alla riserva legale e degli eventuali emolumenti spettanti all'organo amministrativo, sono ripartiti tra i soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.

41.5 La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non puo' farsi luogo a ripartizione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

41.6 Non e' consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 42

42.1 Lo scioglimento volontario della societa' e' deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

42.2 Nel caso di cui al precedente punto 42.1, nonche' verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 C.C., ovvero da altre disposizioni di legge o del presente statuto, l'Assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralita' di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della societa';
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 C.C.

42.3 La societa' puo' in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter C.C..

42.4 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

42.5 Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile.

DISPOSIZIONI GENERALI

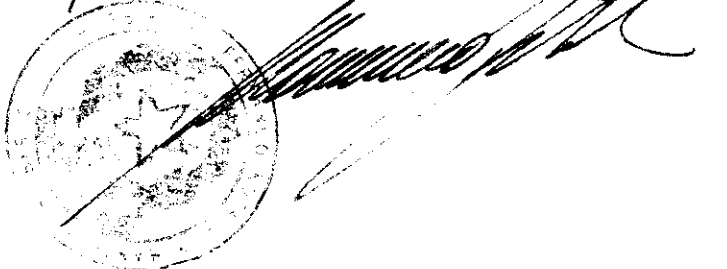
Art. 43

43.1 Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la societa' abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralita' di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di societa' unipersonale.

43.2 Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge in materia di societa' a responsabilita' limitata.

Mantova, 15 (quindici) novembre 2013 (duemilatredici)

Ing. Roberto

A circular stamp with a star in the center and illegible text around the perimeter is overlaid by a large, stylized handwritten signature.

La presente copia composta da n. 25 pagine

è conforme

all'originale depositato nei miei atti.

Mantova, Viale Fiume, 57

Oggi 26-11-2013

